



NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 05 DEL 29 GENNAIO 2024

INDICE

NEWS IN MATERIA DI LAVORO	3
<i>Bando Isi 2022: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi regionali/provinciali</i>	<i>3</i>
<i>Congedo di maternità: il diritto è indisponibile.....</i>	<i>3</i>
<i>INPS: fissati i minimali e i massimali 2024</i>	<i>4</i>
APPROFONDIMENTI	6
<i>Jobs Act: non è illegittima la disciplina dei licenziamenti collettivi</i>	<i>6</i>
<i>L'autoliquidazione Inail 2023/2024</i>	<i>7</i>
NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA	13
<i>Gestione dipendenti pubblici. Prescrizione dei contributi pensionistici, previdenziali e prime indicazioni in materia di adempimenti contributivi per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004</i>	<i>13</i>
<i>Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485</i>	<i>20</i>

NEWS IN MATERIA DI LAVORO

Bando Isi 2022: pubblicati gli elenchi cronologici definitivi regionali/provinciali

L'INAIL, con un comunicato stampa del 25 gennaio 2024, ha reso noto che sono disponibili, online, gli elenchi cronologici definitivi delle domande di finanziamento distinti per regione e per Asse, come previsto dall'art. 15 del Bando Isi 2022.

A seguito della redistribuzione delle risorse economiche, secondo i criteri di cui all'art. 4 dell'Avviso Isi 2022, le ditte subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (identificate con il codice S-AMS), devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12 marzo 2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria.

Si precisa che, pur essendo stata anticipata la pubblicazione degli elenchi rispetto alla data programmata (31 gennaio), il periodo utile per effettuare l'upload della documentazione è comunque non inferiore a 40 giorni a decorrere dal 1° febbraio 2024.

Congedo di maternità: il diritto è indisponibile

L'INPS, con il Messaggio Hermes n. 287 del 22 gennaio 2024, ha reso noto che il datore di lavoro non può vietare l'assenza della lavoratrice per maternità (D.lgs. 151/2001) nel caso in cui il medico non abbia inviato il certificato attraverso l'apposito canale telematico.

L'intervento dell'INPS trova il suo fondamento nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 10180/2013), in base al quale il diritto al congedo di maternità non è disponibile, con la conseguenza che lo stesso non può essere precluso in caso di omissione dell'invio del certificato medico.

Ciò premesso, l'INPS sottolinea che se è stata presentata domanda di congedo di maternità senza invio telematico del certificato di gravidanza, tale certificato può essere richiesto solo prima della nascita del minore. Dalla data del parto, infatti, la procedura telematica non consente più al medico l'inserimento del certificato telematico di gravidanza.

Nel caso (seppur residuale) in cui la lavoratrice abbia inviato un certificato di gravidanza cartaceo, rilasciato da un medico del Servizio sanitario nazionale o con esso

convenzionato, è possibile utilizzare la data presunta del parto indicata nell'originale cartaceo del certificato in questione.

L'Istituto previdenziale prende in esame anche la situazione in cui non è stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, ma è stata disposta l'interdizione anticipata della lavoratrice con provvedimento rilasciato dalla ASL. In tal caso è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN.

Infine, se manca totalmente qualsiasi documento sopra menzionato, il periodo di congedo di maternità può essere determinato computando i due mesi di "ante partum" a ritroso dalla data effettiva del parto tramite verifica su piattaforma "ConsANPR".

INPS: fissati i minimali e i massimali 2024

L'INPS, con la circolare n. 21 del 25 gennaio 2024, ha comunicato, relativamente all'anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private e pubbliche.

Di seguito si illustrano i principali adeguamenti degli importi relativi ai lavoratori dipendenti per l'anno 2024:

- Il trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPDL è pari ad € 598,61;
- Il minimale di retribuzione giornaliera è pari ad € 56,87;
- Il minimale retributivo per le retribuzioni convenzionali in genere è € 31,60;
- La retribuzione convenzionale mensile per i soci delle cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa è pari ad € 790,00;
- Il minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale è di € 8,73 nell'ipotesi di orario di 40 ore o di € 7,90 se l'orario normale è di 36 ore.
- La prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata in € 55.008,00 (€ 4.584,00 mensili ai fini del calcolo dell'1% IVS aggiuntivo);

- Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che hanno optato per il sistema contributivo è pari ad € 119.650,00;
- Il limite annuo per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è pari ad € 12.451,00.

APPROFONDIMENTI

Jobs Act: non è illegittima la disciplina dei licenziamenti collettivi

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 7 del 22 gennaio 2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, c. 1, e 10 del D.lgs. 23/2015, il quale, in attuazione della legge di delega 183/2014 (c.d. Jobs Act), ha introdotto il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio.

La Corte d'appello di Napoli aveva censurato, in particolare, la disciplina dei licenziamenti collettivi quanto alle conseguenze della violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero. Si è prevista una tutela indennitaria, compensativa del danno subito dal lavoratore, ma non più la tutela reintegratoria nel posto di lavoro, in simmetria con l'ipotesi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

La legge di delega aveva, infatti, escluso, per i "licenziamenti economici" di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, e aveva previsto un indennizzo economico, limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato.

La Corte, considerando anche i lavori parlamentari e la finalità complessiva perseguita dal Jobs Act, ha ritenuto che il riferimento contenuto nella legge di delega ai "licenziamenti economici" riguardasse sia quelli individuali per giustificato motivo oggettivo, sia quelli collettivi. Ha quindi escluso che, sotto questo profilo, ci sia stata – come assumeva la Corte d'appello – la violazione dei criteri direttivi della legge di delega.

Inoltre, la Corte ha ritenuto non fondata anche la censura di violazione del principio di eguaglianza, comparando i lavoratori "anziani" (quelli assunti fino al 7 marzo 2015), che conservano la più favorevole disciplina precedente e quindi la reintegrazione nel posto di lavoro, e i lavoratori "giovani" (quelli assunti dopo tale data), ai quali si applica la nuova disciplina del Jobs Act. Il riferimento temporale alla data di assunzione consente di differenziare le situazioni: la nuova disciplina dei licenziamenti è orientata ad incentivare l'occupazione e a superare il precariato ed è pertanto prevista solo per i "giovani" lavoratori. Il legislatore non era tenuto, sul piano costituzionale, a rendere applicabile questa nuova disciplina anche a chi era già in servizio.

Infine, la Corte ha ritenuto non inadeguata la tutela indennitaria. Attualmente al lavoratore illegittimamente licenziato all'esito di una procedura di riduzione del personale spetta un'indennità, non assoggettata a contribuzione previdenziale, di importo pari al numero di mensilità, dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, determinato dal giudice in base ai criteri indicati dalla medesima Corte Costituzionale nella sentenza 194/2018, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità.

La Corte ha, anche, ulteriormente segnalato al legislatore che «la materia, frutto di interventi normativi stratificati, non può che essere rivista in termini complessivi, che investano sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie».

L'autoliquidazione Inail 2023/2024

L'INAIL, con la propria guida sull'autoliquidazione del 28 dicembre 2023 (aggiornata il successivo 9 gennaio 2024) e relative istruzioni operative, ha comunicato le scadenze per l'autoliquidazione dei premi 2023/2024. L'autoliquidazione è caratterizzata dalle seguenti attività:

- denuncia, per ogni posizione assicurativa, delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell'anno precedente (per l'autoliquidazione 2023/2024: anno 2023);
- determinazione e saldo, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell'importo della regolazione del premio per l'anno precedente (per l'autoliquidazione 2023/2024: anno 2023) e calcolo dell'importo della rata anticipata per l'anno corrente (per l'autoliquidazione 2023/24: anno 2024);
- pagamento, con un unico versamento, del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo per l'autoliquidazione 2023/2024: anno 2023) e di rata (anticipo per l'autoliquidazione 2023/2024: anno 2024), calcolati per ciascuna posizione assicurativa.

La procedura dell'autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall'INAIL, che però devono essere calcolati e versati in modo autonomo entro il 16 febbraio 2024.

Le novità – Le principali novità di cui tener conto in relazione all'autoliquidazione 2023-2024 sono le seguenti:

Sportivi professionisti – Il D.lgs. n. 36/2021 ha previsto la tutela assicurativa Inail per i lavoratori sportivi a decorrere dal 1° luglio 2023. L'Inail ha fornito le istruzioni di riferimento con la circolare n. 46/2023. La novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all'Inail dal 16 marzo 2000.

Ad essere interessati dalle operazioni di autoliquidazione 2023/2024 sono i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 erano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla già menzionata data opera la copertura assicurativa Inail. Tali soggetti devono infatti versare i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

Studenti e allievi – L'art. 18 del D.L. 48/2023 (L. n. 85/2023) ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023- 2024, l'estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Le istruzioni di riferimento sono state fornite dall'Inail con la circolare n. 45/2023. Le modalità di assicurazione sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. L'autoliquidazione 2023/2024 riguarderà le seguenti casistiche:

Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali: l'assicurazione degli insegnanti è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte.

Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento. I soggetti assicuranti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell'anno 2023 e di rata 2024 con

l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l'assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l'anno 2023 sarà versato il premio di rata dell'anno 2024.

Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori: l'assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci 0611 (per le attività svolte all'interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616 (per la partecipazione alle lavorazioni aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall'Inps.

Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall'Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613. I soggetti assicuranti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell'anno 2023 e di rata 2024 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l'assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.

Le scadenze - Per l'anno 2024, il termine per l'autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio.

Entro la già menzionata data occorre:

- calcolare il conguaglio del premio dovuto per l'anno precedente (2023), c.d. regolazione;
- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (2024), c.d. rata (la base di calcolo – retribuzioni presunte può essere modificata in riduzione, previa presentazione di apposita comunicazione telematica entro il termine del 16 febbraio);

- determinare il premio di autoliquidazione dovuto, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione tramite F24 (oppure F24 Enti pubblici). Entro il 29 febbraio, il datore di lavoro deve invece presentare, per via telematica, la dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dell'eventuale comunicazione di pagamento in quattro rate nonché la domanda di riduzione del premio artigiani (L. n. 296/06).

Per ciascuna posizione assicurativa territoriale, occorre considerare quanto segue:

- anno di inizio attività nel 2023 (posizione assicurativa di nuova emissione): la somma dovuta è data dal premio anticipato per l'anno 2024, determinato sulla base delle retribuzioni presunte contenute nella sezione "rata" delle basi di calcolo dei premi (valore determinato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro nella denuncia di inizio lavori) più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) del periodo assicurativo 2023;
- anno di inizio attività precedente al 2023: la somma dovuta è data dal premio anticipato per l'anno 2024, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2023, più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo all'intero anno 2023.

La somma algebrica (ovvero gli importi a debito "+" e gli importi a credito "-") delle somme scaturite dall'autoliquidazione delle singole posizioni assicurative, determina l'ammontare complessivo da versare con il modello F24 entro il 16 febbraio 2024.

I contributi associativi devono essere versati in un'unica soluzione entro il 16 febbraio 2024. Il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale.

L'eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni. Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l'effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

N.B.: il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l'INAIL. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Rateazione - Anche per l'anno 2024, l'azienda può rateizzare il premio dovuto in quattro rate trimestrali (ognuna pari al 25% del premio dovuto) dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. La prima rata deve essere versata entro il 16/02/2024 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2024 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato. I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2023/2024, sono i seguenti (INAIL, istruzione operativa 268/2024).

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2024	16 febbraio 2024	0
2°	16 maggio 2024	16 maggio 2024	0,00927123
3°	16 agosto 2024	20 agosto 2024	0,01874849
4°	16 novembre 2024	18 novembre 2024	0,02822575

Il datore di lavoro deve sempre comunicare la volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia già opzionato la rateazione nell'anno precedente, lo stesso dovrà indicarlo nel servizio "Invio Telematico Dichiarazione dei Salari". Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

Riduzione presunto - I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2024 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2024, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l'intero anno) devono inviare all'INAIL entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024.

Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2023, salvo i controlli che l'Istituto

intenda disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Riduzioni - Si riportano, di seguito, le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2023/2024 (per maggiori dettagli è possibile fare riferimento all'istruzione operativa INAIL 268/2023).

- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
- Sono inoltre confermate le retribuzioni parzialmente esenti riconducibili alle assunzioni di over 50 e donne di cui all'art. 54 della L. n. 92/2012.

Sanzioni - La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata comunicazione all'INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

NOTIZIE DI MATERIA PENSIONISTICA

Gestione dipendenti pubblici. Prescrizione dei contributi pensionistici, previdenziali e prime indicazioni in materia di adempimenti contributivi per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004

Messaggio n. 292 del 23/01/2024

Allegati n.2

1. Premessa

In attesa della pubblicazione di apposita circolare finalizzata a illustrare nel dettaglio gli effetti dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 16, lettera a), e comma 17, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. decreto milleproroghe), e dell'articolo 1, commi da 131 a 133, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, legge di Bilancio 2024), relative alla sospensione dei termini prescrizionali e del regime sanzionatorio per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle attività di sistemazione delle posizioni assicurative degli iscritti alla Gestione ex Inpdap, con il presente messaggio si forniscono le prime indicazioni operative, sulla base delle modifiche normative intervenute.

2. Inapplicabilità fino al 31 dicembre 2024 dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e relativo regime sanzionatorio

Con la circolare n. 92 del 17 novembre 2023 l'Istituto ha fornito indicazioni in merito all'inapplicabilità, fino al 31 dicembre 2023, dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2018 e delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata[1], nonché in ordine all'inapplicabilità del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2023[2].

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023 - è stato pubblicato il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante "Disposizioni urgenti in materia di

termini normativi” che è intervenuto sulla materia di cui alla richiamata circolare n. 92/2023.

2.1 Norme in materia di inapplicabilità dei termini di prescrizione

L'articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge n. 215/2023, modificando il comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha posticipato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi, che viene estesa fino al 31 dicembre 2024[3]. Si ricorda, come già precisato nella circolare n. 92/2023, che l'applicazione del predetto differimento ha a oggetto la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165/2001, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

2.2 Norme in materia di inapplicabilità del regime sanzionatorio

L'articolo 1, comma 17, del decreto-legge n. 215/2023 ha modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prorogando fino al 31 dicembre 2024 (dal 31 dicembre 2023) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000.

Pertanto, le Amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2024, all'adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge n. 335/1995 non devono corrispondere le sanzioni civili di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge n. 388/2000.

3. Adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche per i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004

Nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L - è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (di seguito, anche legge di Bilancio 2024).

Le novità in materia di adempimenti contributivi delle Amministrazioni pubbliche verso la Gestione dipendenti pubblici (“gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo

21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214") sono contenute nei commi da 131 a 133 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024.

Si riportano di seguito le citate disposizioni:

- 131. Al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono tenute a trasmettere all'INPS, ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, esclusivamente le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. I relativi oneri in termini di minori entrate contributive sono valutati in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
- 132. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 131 costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, al miglioramento dei saldi di bilancio.
- 133. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge".

4. Nuovo quadro normativo

Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 16 e al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 215/2023, il quadro normativo di riferimento per il 2024 è in continuità con quello degli anni precedenti.

La previsione di cui al comma 131 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 innova, invece, in modo significativo il previgente assetto normativo, in quanto prevede che, per la corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali dei dipendenti iscritti alla Gestione ex INPDAP, le Amministrazioni pubbliche, al fine di ritenere assolti gli obblighi contributivi, sono tenute, per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004, a trasmettere all'INPS esclusivamente i flussi di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

5. Indicazioni operative per l'implementazione delle posizioni assicurative

Per effetto della richiamata disposizione, da gennaio 2024, le Amministrazioni pubbliche devono procedere, ove necessario, all'implementazione delle posizioni assicurative della Gestione dipendenti pubblici, secondo le seguenti modalità:

- 1 periodi di servizio fino al 31 dicembre 2004:

la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative effettuata tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA consente, in forza del citato articolo 1, comma 131, di ritenere assolti i relativi obblighi contributivi, senza l'onere di dare prova dei relativi versamenti; diversamente, laddove le Amministrazioni pubbliche intendano procedere, ai fini della sistemazione delle posizioni assicurative, con l'applicativo "Nuova PAssweb", tale modalità di sistemazione, non prevista nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 131, continuerà ad attivare le eventuali richieste di regolarizzazione contributiva da parte dell'INPS;

- 2 periodi di servizio dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2013 per gli iscritti alla CTPS (per i quali MEF-SPT - oggi MEF-NoiPA - era sostituto d'imposta) e dal 1° gennaio 2005 al 30 settembre 2012 per gli iscritti a CPDEL, CPUUG, CPI, CPS e alle altre Gestioni di previdenza dei dipendenti pubblici:

la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA o, in alternativa, l'applicativo "Nuova PAssweb";

- 3 periodi di servizio successivi al 31 dicembre 2013 (per CTPS) e al 30 settembre 2012 (per le altre Casse):

la sistemazione/alimentazione delle posizioni assicurative si effettua esclusivamente tramite il flusso di denuncia Uniemens/ListaPosPA.

Gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, superati i controlli descritti al paragrafo seguente, sostituiranno eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo.

Al fine di agevolare le Amministrazioni pubbliche nella compilazione delle denunce, si allega un documento con le indicazioni operative, corredato di alcuni esempi (Allegato n. 1).

6. Controlli sulle denunce per periodi di competenza fino al 31 dicembre 2004 (“periodi ante 2005”)

Al fine di garantire la corretta implementazione delle posizioni assicurative e di prevenire l'alimentazione delle stesse con dati errati, le denunce trasmesse dalle Amministrazioni pubbliche relative a “periodi ante 2005” sono assoggettate a un controllo automatizzato di congruità degli imponibili denunciati, che comporta il blocco delle denunce che espongono imponibili caratterizzati da rilevanti scostamenti rispetto a quelli del periodo precedente e successivo (“denunce ante 2005 con imponibile anomalo”). Il controllo di congruità risulta necessario in quanto, per effetto del citato articolo 1, comma 131, della legge di Bilancio 2024, sulle denunce per “periodi ante 2005” viene meno il controllo sulla corrispondenza tra l'importo dei contributi da versare esposti in denuncia e l'importo effettivamente versato.

All'invio del flusso, la procedura evidenzia alle Amministrazioni che le denunce per “periodi ante 2005” alimenteranno le posizioni assicurative individuali solo dopo avere superato il già menzionato controllo di congruità, finalizzato a prevenire possibili errori in sede di denuncia.

Le denunce bloccate potranno essere sbloccate dalle Strutture territoriali solamente a seguito dell'esito positivo di un approfondimento istruttorio da parte della competente unità organizzativa (U.O.) di “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze”, in collaborazione con l'unità organizzativa (U.O.) “Gestione del conto assicurativo individuale”, che potrà comprendere anche l'invio al datore di lavoro di richieste di chiarimenti e/o di produzione della documentazione giustificativa del dato dichiarato (ad esempio, buste paga o certificazioni fiscali).

A seguito dell'esito positivo delle verifiche, l'operatore della U.O. “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze” potrà procedere allo sblocco della denuncia.

In fase di prima applicazione, invece, nelle more dell'implementazione del citato sistema di controllo automatico e generalizzato, tutti i flussi Uniemens/ListaPosPA inviati dalle Amministrazioni pubbliche per “periodi ante 2005” saranno bloccati.

In tale fase la valutazione della congruità dell'imponibile riportato in denuncia è svolta dagli operatori di Sede incardinati presso la U.O. “Controllo di Congruità della contribuzione e gestione delle evidenze” che, in collaborazione con gli operatori della U.O. “Gestione del conto assicurativo individuale”, procedono al confronto degli imponibili indicati nella denuncia rispetto al generale assetto della posizione assicurativa interessata

(imponibili certificati e/o validati già presenti nella posizione assicurativa per il periodo precedente e per quello successivo all'annualità oggetto della denuncia in esame, eventuali altri dati disponibili nelle banche dati dell'Istituto) e, qualora sia ritenuto necessario, all'approfondimento istruttorio con le modalità sopra descritte.

All'esito positivo di tali verifiche, gli operatori di Sede possono procedere allo sblocco delle denunce nei soli casi in cui le informazioni in esse contenute risultino necessarie alla liquidazione di una prestazione, alla definizione di una regolarizzazione contributiva o ad altre lavorazioni urgenti.

In attesa del rilascio della funzionalità che consentirà di procedere in autonomia allo sblocco delle denunce, con conseguente alimentazione della posizione assicurativa, l'operatore può rivolgersi al canale "Richiesta Assistenza Applicativa" presente nell'applicativo "SIN" (indicando nel campo Attività "Sblocco denunce ante 2005").

7. Effetti dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 sulle attività delle Strutture territoriali in materia di conto assicurativo e anagrafica e flussi (posizione assicurativa, regolarizzazioni contributive ed Estratto Conto Amministrazione)

L'intervento legislativo di cui all'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 modifica le attività di Sede in materia di:

- conto assicurativo;
- regolarizzazioni contributive;
- Estratto Conto Amministrazione (ECA).

Con riferimento al conto assicurativo, in particolare, si richiama l'attenzione sulla circostanza che, ove ritenuti congrui in base ai criteri sopra indicati, gli imponibili riportati nelle denunce inviate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023 sostituiscono eventuali altri imponibili presenti sul conto assicurativo.

Con riferimento, invece, alle regolarizzazioni contributive non ancora definite con il pagamento da parte delle Amministrazioni, si evidenzia che, a seguito dell'invio delle denunce per "periodi ante 2005", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 131, della legge n. 213/2023, l'obbligo contributivo deve ritenersi assolto. Le regolarizzazioni per tali periodi sono, pertanto, definite senza evidenziare debiti qualora il datore di lavoro abbia inviato le denunce Uniemens/ListaPosPA e queste abbiano superato i controlli sopra descritti.

A tale proposito, si allegano indicazioni operative per le Strutture territoriali in ordine all'impatto della modifica legislativa sulle lavorazioni delle regolarizzazioni contributive e degli ECA (Allegato n. 2).

[1] Articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

[2] Articolo 21, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

[3] L'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, ha altresì previsto alla lettera b) che "al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»".

Sono presenti i seguenti allegati:

- [ALLEGATO 1](#)
- [ALLEGATO 2](#)

Convenzione fra l'INPS e l'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485

Circolare n. 20 del 24/01/2024

Allegati n.2

1. Premessa

In data 12 dicembre 2023 è stata sottoscritta una convenzione con l'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), sulla base dello schema convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 11 del 16 febbraio 2022, per la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche (Allegato n. 1).

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024 ed è rinnovabile per un ulteriore triennio su specifica richiesta dell'Organizzazione sindacale da far pervenire all'Istituto a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro il mese di giugno 2024. Alla data di scadenza, in mancanza di tale richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace e l'Istituto interromperà l'esecuzione del servizio di riscossione delle quote sindacali senza necessità di ulteriori atti e comunicazioni.

È comunque fatta salva la facoltà, in capo a ciascuna delle parti, di recedere dalla convenzione con apposita comunicazione scritta da far pervenire all'altra a mezzo PEC.

Di seguito si illustrano le principali norme della convenzione.

2. Soggetti che possono rilasciare la delega

L'articolo 1 della convenzione individua, ai sensi dell'articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, i pensionati che hanno diritto di avvalersi del servizio mediante rilascio di delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

Nello specifico, hanno diritto di versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di

detta assicurazione, gestito dall'INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall'INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano dunque esclusi, stante il tenore letterale del citato articolo 23-octies, che fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria, i titolari di pensione o assegno sociale.

3. Modalità di rilascio della delega

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute avviene mediante la trasmissione telematica di apposita delega all'INPS.

La delega alla riscossione deve essere rilasciata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Istituto, nel quale sono indicate esplicitamente la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

La delega deve essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

4. Presentazione e decorrenza della delega

L'articolo 4 della convenzione prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In questo caso, i dati della delega sono inviati all'INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

Nel caso di delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere, l'Organizzazione sindacale invia all'Istituto i dati della delega. Tale invio deve avvenire in modalità telematica secondo le specifiche tecniche fornite dall'INPS. All'atto dell'invio

L'Organizzazione sindacale deve allegare, in formato digitale, la delega acquisita e la copia di un documento d'identità del pensionato in corso di validità.

La delega rilasciata da persona già titolare di pensione produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce la delega alla riscossione contestualmente alla richiesta di prestazione ovvero su prestazione già erogata dall'Istituto, per consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS deve custodire, in ossequio alla normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico e copia del documento d'identità. La conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità e immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data e il rispetto delle norme di sicurezza.

5. Revoca della delega: decorrenza e validità

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale. Conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all'Organizzazione stessa.

L'associato può comunicare direttamente all'INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, indicando l'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità. L'Istituto provvederà nel più breve tempo possibile all'elaborazione della richiesta e alla comunicazione all'Organizzazione sindacale competente.

Ai sensi dell'articolo 4 della convenzione è ammessa un'unica delega su singola prestazione. Pertanto, nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione sindacale, la nuova delega produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l'indicazione dell'Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento del revocante in corso di validità.

L'Organizzazione sindacale che acquisisce una revoca contestualmente a una nuova delega deve trasmettere in formato digitale sia la delega sia la revoca e conservare

entrambi gli originali, unitamente alla copia del documento d'identità, secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo 4.

L'Istituto darà comunicazione dell'acquisizione in procedura della revoca al soggetto che ha inviato la revoca e all'Organizzazione sindacale revocata.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

6. Misura del contributo sindacale

L'ammontare del contributo sindacale, riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell'importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, erogati a favore dei grandi invalidi per servizio:

- 1) 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 2) 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto 1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 3) 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

7. Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese affrontate dall'Istituto per l'espletamento del servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione e i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra la Direzione generale e l'Organizzazione sindacale.

Per il servizio di riscossione delle quote associative di cui alla convenzione in esame l'Associazione corrisponde all'Istituto i corrispettivi di seguito indicati:

- a) euro 5.400,00 una tantum, per il finanziamento degli oneri connessi all'attivazione della convenzione, da corrispondere prima della stipula della convenzione medesima;
- b) euro 1.100,00 annui, per il finanziamento dei costi fissi di gestione;
- c) euro 0,34 per la revoca delega cartacea (residuale);
- d) euro 0,16 per la gestione delega.

È a carico dell'Organizzazione sindacale, oltre le spese, ogni altro onere inerente alla convenzione.

8. Clausola di salvaguardia

Dall'applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'INPS, rimanendo l'Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l'associato e l'Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Pertanto, l'Organizzazione sindacale esonera l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti. In particolare, nelle ipotesi di controversie riguardanti l'effettivo e valido rilascio della delega, l'Organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

Inoltre, l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della convenzione. In particolare, l'Istituto è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell'Organizzazione sindacale stipulante o di strutture ad essa associate, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Organizzazione sindacale stipulante è tenuta inoltre al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l'Organizzazione sindacale alla quale essi sono iscritti. Tali spese saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

9. Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione prevede in favore dell'Istituto la facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi nella stessa previsti a carico dell'Associazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo dell'Associazione sindacale, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari per le quali non sia possibile applicare le disposizioni di cui all'articolo 15 della convenzione e che rendano opportuna o necessaria, nell'interesse dell'INPS, l'adozione di un nuovo testo convenzionale, nonché qualora il servizio di riscossione diventi troppo oneroso per l'INPS

a seguito del verificarsi di eventi straordinari e imprevedibili (cfr. l'art. 1467 c.c.), che necessitino di rilevanti interventi di natura procedurale e/o gestionale. In tale ultimo caso sarà data tempestiva comunicazione al Ministero vigilante.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale, l'Istituto comunica all'Organizzazione sindacale, motivandola, la decisione di volere recedere dalla convenzione.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'Organizzazione sindacale ha facoltà di comunicare le proprie osservazioni, eventualmente supportate dalla relativa documentazione.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l'Istituto comunica, dando ragione del rifiuto delle osservazioni, il recesso unilaterale dalla convenzione ovvero, in accoglimento delle osservazioni, la volontà di non procedere al recesso.

L'Istituto ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale di diritto della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'articolo 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- perdita da parte dell'organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della convenzione;
- mancato possesso o perdita, anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla convenzione medesima o anche di uno solo dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità al modello allegato alla convenzione medesima, che costituisce parte integrante della stessa;
- ove siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto ovvero di altre Amministrazioni pubbliche da parte dell'Organizzazione sindacale;
- eventuali misure inibitorie adottate, nei confronti dell'Organizzazione sindacale e/o dei suoi legali rappresentanti o di altri titolari di cariche dell'Organizzazione, dalle competenti Autorità giudiziarie o amministrative;
- uso per fini diversi e fuorvianti di quanto previsto nella convenzione;
- mancato rispetto della buona fede nell'esecuzione della convenzione, con particolare riferimento al divieto di abuso dei diritti o delle facoltà da essa conferiti;
- adozione di misure cautelari personali riguardanti le persone fisiche ricoprenti cariche sociali previste dallo Statuto dell'Organizzazione sindacale, per fatti compiuti nella qualità e nell'esercizio delle proprie funzioni che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività convenzionate;
- mancato rispetto degli obblighi, a carico dell'Organizzazione sindacale, indicati nell'articolo 13 della convenzione in materia di protezione dei dati personali;

- perdita, in capo all'Organizzazione sindacale, della capacità generale a stipulare con la pubblica Amministrazione, anche temporanea, in base alla normativa vigente, e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica Amministrazione;
- ove siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione sindacale stessa.

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopra elencate, l'INPS comunicherà all'Organizzazione sindacale la propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, mediante PEC.

La cessazione dal servizio di riscossione della quota associativa, a seguito della risoluzione della convenzione o del recesso, avrà effetto immediato, tenuto conto dei tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce, inoltre, all'INPS la facoltà di sospendere l'efficacia della convenzione, ove il soggetto stipulante sia sottoposto ad indagini da parte delle competenti autorità giudiziarie, per fattispecie di reato connesse alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono essere effettuate a mezzo PEC.

10. Controlli a campione e applicazione di penali

L'Istituto, secondo modalità e tempi definiti dal medesimo e comunicati all'Organizzazione sindacale, si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l'1% delle deleghe alla riscossione del contributo associativo trasmesse dall'Organizzazione sindacale.

In aggiunta, l'Istituto sottopone a verifica le deleghe che all'atto dell'acquisizione telematica determinano il blocco funzionale dell'operatore sindacale a seguito di difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati dell'Istituto e attinenti al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire l'espletamento delle verifiche, l'Organizzazione sindacale è tenuta a trasmettere, entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata via PEC dall'Istituto, la documentazione cartacea in originale (delega, copia del documento d'identità e altra documentazione del pensionato) che la stessa ha l'obbligo di conservare ai sensi del citato articolo 4 della convenzione (cfr. il precedente paragrafo 4).

La documentazione richiesta dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC e, solo nei casi ritenuti necessari dall'Istituto, verrà richiesto l'invio tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Qualora all'esito delle suesposte verifiche emergano irregolarità, l'Istituto procederà all'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempimento così come graduate nell'articolo 10 della convenzione.

Nell'eventualità in cui siano applicate all'Organizzazione sindacale penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate, nell'anno di riferimento, all'Organizzazione medesima, la convenzione si risolverà immediatamente di diritto nelle forme e secondo le modalità illustrate nel precedente paragrafo.

11. Codice INPS

Il codice INPS assegnato è EH.

12. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali, effettuate sulle pensioni per conto dell'Organizzazione sindacale FENAIPA ITALIA (FENAIPA ITALIA), si istituiscono i seguenti conti:

- GPA29310 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell'anno in corso;
- GPA27333 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

Tali conti sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.

È inoltre istituito il seguente nuovo conto:

- GPA18310 - per la rilevazione del debito verso l'Organizzazione sindacale per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni e l'imputazione del pagamento.

Gli accreditamenti a favore del medesimo sindacato sono da imputare al conto già in uso GPA35041.

I citati conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione sindacale saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Nell'Allegato 2 vengono riportati i conti sopra citati.

Sono presenti i seguenti allegati:

- [ALLEGATO 1](#)
- [ALLEGATO 2](#)

DATA MANAGEMENT

ZUCCHETTI



Pec datamanagementhrm@legalmail.it

lavorofacile.it
INFORMAZIONE e FORMAZIONE



Via Antonio Lombardo 7 Lodi, 26900



info@lavorofacile.it
0371 941332



www.lavorofacile.it

